



PREMESSA

Premesso che si rende necessaria la modifica dello Statuto dell'Actel (attualmente iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni no profit- Sezione attività Culturali al n. 10 del Comune di Segrate e nel Registro Regionale e Provinciale delle APS con decreto Dirigenziale n. 18 del 20/06/2007 al n. 18 sez..F) al fine di adeguarlo alla disciplina di cui al D.L. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 21 Febbraio 2023 adotta il seguente

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO - SCOPI – DURATA – PATRIMONIO

Art.1. Denominazione

L'ACTEL Accademia della Terza Età e del Tempo Libero, fondata dai Soci del Lions Club Segrate Milano Porta Orientale, assume la nuova denominazione di

ACTEL Accademia della Terza Età e del Tempo Libero APS-ETS

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Segrate nel Centro Civico di Milano2.

Le modifiche della sede sociale non comportano modifiche dello Statuto e possono essere adottate con semplice delibera dell'Assemblea Ordinaria, comunicata all'Agenzia delle Entrate, ai Registri Comunali ea al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art.3 Oggetto

Svolgimento, senza fini di lucro e secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, di :

- A. attività culturali di interesse generale e di utilità sociale,
- B. attività solidaristiche di utilità sociale come erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, collaborazione con Enti Pubblici, Scuole, ecc.
- C. formazione universitaria e post universitaria
- D. promozione di attività artistiche e ricreative di interesse sociale
- E. promozione e diffusione della cultura
- F. promozione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- G. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza
- H. Esercizio, in via secondaria e strumentale, di attività commerciali finalizzate all'attuazione delle attività statutarie

Art. 4. Scopi

L'Associazione, apolitica ed aconfessionale, persegue fini di solidarietà sociale, favorisce la partecipazione degli associati alla vita culturale e sociale, contribuisce alla loro formazione ed all'aggiornamento culturale mediante corsi periodici di lezioni, conferenze, dibattiti,



laboratori, visite guidate a musei e gallerie d'arte, gite culturali ed altre iniziative di interesse sociale.

Essa garantisce l'assoluta parità tra tutti i soci, in particolare le pari opportunità tra uomo e donna, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Art.5. Durata

La durata è a tempo indeterminato.

Art.6. Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di gestione

Le entrate sono costituite:

- A) dalle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo
- B) da proventi di iniziative ed attività commerciali secondarie e strumentali allo svolgimento dell'attività statutaria

E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione dell'oggetto sociale e delle attività ad esso connesse.

Art. 7. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si apre al 1° luglio e si conclude al 30 giugno di ciascun anno solare.

Il consuntivo economico e finanziario di cassa e le previsioni per il successivo esercizio sono approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre e dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

CAPO II

I SOCI

Art.8 Ammissione

Ogni persona di ottima condotta morale e reputazione può diventare socia, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, religione condizione sociale o altra forma di discriminazione, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo ed iscrizione nel Libro Soci.

L'eventuale rigetto della domanda, adeguatamente motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni, è soggetto al ricorso dell'interessato all'Assemblea Straordinaria dei Soci entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Consiglio direttivo può nominare Soci onorari o benemeriti persone che si siano distinti per particolari contributi dati all'Associazione.

La qualità di Socio è personale e non trasmissibile.

Art. 9 Diritti e doveri

I soci hanno diritto: di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento; di prendere visione dei libri sociali e delle scritture contabili secondo le modalità stabilite dal Regolamento, di partecipare alle Assemblee, di votare per l'elezione degli organi sociali e le modifiche dello Statuto

Tutti i soci hanno il dovere di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme alle finalità dell'Associazione, di rispettare il presente Statuto ed il Regolamento



dell'Associazione, nonché le leggi ad essi applicabili, di osservare le delibere adottate dagli organi sociali e pagare la quota associativa alla scadenza stabilita.

Art. 10 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per morte, dimissioni, mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Regolamento o dal Consiglio Direttivo, nonché a seguito di espulsione per indegnità.

Sull'espulsione decide con provvedimento motivato il Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo il Socio ha il diritto di ricorrere all'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art.8.

Art.11 – Volontari

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività di volontari.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate ovvero autocertificate ex art.17 comma 4 del D.L. 3 luglio 2017 n.117 nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

I volontari iscritti nel Registro di cui al comma 2 vengono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi

Art. 12 - Dipendenti

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

CAPO III

GLI ORGANI SOCIALI

Art 13 Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci.

L'avviso di convocazione, spedito per posta, e-mail o altro idoneo mezzo di comunicazione e affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, deve contenere: il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'ordine del giorno degli argomenti che verranno trattati.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano o a scrutinio segreto e sono ammesse le deleghe, ma ciascun Socio non può essere portatore di oltre 3 deleghe

L'Assemblea, oltre che in presenza, su delibera del Consiglio Direttivo, può anche svolgersi in via telematica con il rispetto delle stesse modalità di cui ai commi precedenti

A. Assemblea Ordinaria

- Nomina e revoca il Consiglio Direttivo

- Approva la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione economica e finanziaria di cassa



consuntiva e preventiva

-Delibera su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea Straordinaria;

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 novembre per l'approvazione della gestione economica e finanziaria di cassa consuntiva e preventiva ed ogni 3 anni per l'elezione del Consiglio Direttivo

B. Assemblea Straordinaria

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza di 2/3 dei presenti su:

- Ricorsi contro i provvedimenti di esclusione da socio deliberati dal Consiglio Direttivo
- Approvazione e modifica dello Statuto
- Scioglimento dell'Associazione

Art.14. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea nell'ambito delle liste presentate.

Salvo diversa statuizione dell'Assemblea ordinaria, dura in carica 3 anni, e comunque fino all'insediamento del successivo Consiglio.

E' composto da 5 a 9 Consiglieri secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Entro 30 giorni dall'elezione i Consiglieri chiedono l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza, nonché i poteri attribuiti a ciascuno congiuntamente o disgiuntamente ai sensi dell'art. 26 del D.L. 3 luglio 2017 n.117.

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, all'emanazione di regolamenti interni ed alla esclusione dei soci, salvo il diritto di costoro di ricorrere all'Assemblea Straordinaria.

Esso ha facoltà di delegare i propri poteri o parte di essi, nonché la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti.

E' convocato dal presidente con almeno 5 giorni di preavviso a mezzo e-mail o altro idoneo mezzo di comunicazione con l'indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento nonché dell'ordine del giorno

E' validamente costituito con la presenza fisica od on line della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui vengano definitivamente a mancare per qualunque causa uno o più Consiglieri, ad essi subentrano nell'ordine i primi dei non eletti: in caso di loro insufficienza si procede ad elezione suppletiva.

I Consiglieri subentrati decadono assieme al Consiglio

Art. 15. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha facoltà di delegare i propri poteri o parte di essi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri; può, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla

prima riunione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione; è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura, rilasciando quietanze liberatorie; presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati dal Consiglio uno o più vice presidenti, che collaborano col presidente e lo sostituiscono in caso di impedimento.

Art.16 Il Segretario

E' l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo, redige i verbali, custodisce i libri sociali obbligatori (libro Soci, libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, Libro dei volontari ecc.) e svolge tutte le mansioni affidategli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

ART.17 Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità e le scritture contabili dell'Associazione, informa periodicamente il Consiglio dell'andamento della gestione economica, redige il rendiconto consuntivo e preventivo economico, finanziario e di cassa e la relativa relazione per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Gratuità degli incarichi

Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo di volontariato gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate o autocertificate ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.L. 3 luglio 2017 n.117 nei limiti e per le tipologie stabilite dal Consiglio Direttivo

Art. 19 Scioglimento

Sullo scioglimento dell'Associazione delibera l'Assemblea Straordinaria, devolvendo l'eventuale patrimonio in essere ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Art. 20 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme della Costituzione della Repubblica Italiana, del D.L. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche, con i relativi decreti attuativi, le norme del Regolamento Europeo 2016/679 e le norme del Codice Civile.